BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DELL'AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE" PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO – L'AQUILA.

Art. 1 – Posti messi a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 3 posti a tempo pieno e indeterminato dell'Area degli Istruttori, profilo professionale "Istruttore amministrativo-contabile".
2. Il rapporto di lavoro è disciplinato dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti e dal CCNL del comparto Funzioni Locali.
3. Il profilo professionale è quello previsto dalla Disciplina dell'accesso agli impieghi del Consiglio regionale e dalle relative declaratorie. Il contenuto del profilo professionale di "Istruttore Amministrativo contabile", in termini di attività e competenze, è riportato nell'Allegato "A" denominato "Contenuti del profilo".

Art. 2 – Trattamento economico

1. Al personale assunto sarà attribuito il trattamento economico previsto dal vigente CCNL del comparto Funzioni Locali per l'Area degli Istruttori, oltre alla tredicesima mensilità e agli ulteriori emolumenti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Art. 3 – Requisiti generali di accesso

1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti generali e specifici:

 a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea, oppure cittadinanza di uno Stato terzo non membro dell'Unione Europea, purché ricorra una delle condizioni indicate dall'art. 38, commi 1 (familiari di cittadini di uno stato membro dell'UE non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente) e 3 bis (titolari del permesso di soggiorno

CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria) del d.lgs. n. 165/01 e ss.mm.ii.. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i cittadini di Stati terzi, che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 38, commi 1 e 3 bis del d.lgs. n. 165/01 e ss.mm.ii., possono accedere a parità di requisiti purché abbiano un'adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare nel corso dello svolgimento delle prove;

b) età non inferiore agli anni 18;

c) pieno godimento dei diritti civili e politici; per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria il godimento dei diritti civile e politici è riferito al Paese di cittadinanza;

d) non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo, fatta salva l'indicazione delle ragioni della eventuale esclusione;

e) idoneità fisica all'impiego in relazione alla mansione prevista dal profilo professionale, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008;

f) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziati o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale.

g) assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002 n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero presso la quale penda un eventuale procedimento penale;

h) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, nei casi espressamente previsti per legge;

i) possesso del seguente titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Il titolo di studio richiesto deve essere conseguito in istituti statali o istituti legalmente riconosciuti a norma dell'ordinamento scolastico dello Stato. Per i titoli di studio conseguiti all'estero, l'ammissione è subordinata al riconoscimento degli stessi come

corrispondenti al titolo di studio previsto per l'accesso ai sensi della normativa vigente; a tal fine i candidati in possesso di titolo di studio rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da un Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del d.lgs. 165/2001, con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, sentito il Ministero dell'università e della ricerca, ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza entro la data di scadenza del presente bando. In tal caso, il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento, che dovrà essere comunque posseduto al momento dell'eventuale assunzione. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La dichiarazione di equivalenza del titolo ovvero la richiesta di equivalenza devono essere trasmessi all'Amministrazione regionale, entro il termine di 7 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova preselettiva.

2. I requisiti di ammissione, generali e specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e devono permanere al momento dell'assunzione in servizio nei ruoli del Consiglio regionale. Il mancato possesso dei requisiti dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione alla selezione comporta l'esclusione dalla selezione stessa, ferma restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni false e mendaci.
3. I candidati che abbiano presentato domanda sono ammessi al concorso con riserva.
4. Il possesso dei requisiti dei candidati potrà essere accertato anche successivamente l'espletamento della prova preselettiva, in relazione ai soli candidati che l'hanno superata. L'Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti previsti. L'eventuale provvedimento di esclusione sarà comunicato tempestivamente agli interessati. Il difetto dei suddetti requisiti costituisce, altresì, causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato.

Art. 4 – Presentazione della domanda

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, raggiungibile all'indirizzo www.inpa.gov.it, secondo le modalità ivi indicate.
2. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Portale unico del reclutamento inPA.
3. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

 a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, eventuale domicilio se diverso dalla residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) intestato al candidato o altro domicilio digitale, presso cui saranno inviate eventuali comunicazioni, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni;

 b) di essere di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea o di essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di essere titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria;

 c) il godimento dei diritti civili e politici;

 d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali oppure i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

 e) l'idoneità fisica all'impiego;

 f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, ove prevista dalla normativa vigente;

 g) di non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico ascrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002 n. 313. In caso contrario, devono essere indicate le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero presso la quale penda un eventuale procedimento penale. L'ammissione, se non vi sono altre cause

ostative, avviene con riserva. La condanna definitiva, ove intervenga nel corso della procedura concorsuale, è causa automatica di esclusione. Se la condanna definitiva interviene dopo l'assunzione, si procede ai sensi dell'articolo 55-bis comma 4, del d.lgs. 165/2001 e ai sensi dell'articolo 72 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021;

h) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziato o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale.

i) il possesso del titolo di studio richiesto dall'articolo 3, comma 1, lettera j), del presente bando, con l'indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e della relativa data;

j) l'eventuale condizione di disabilità e la necessità di avvalersi degli ausili e/o dei tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove, ai sensi della normativa vigente.;

k) l'eventuale condizione di invalidità, con indicazione della relativa percentuale, e la necessità di avvalersi degli ausili e/o dei tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove, ai sensi dell'articolo 20 della L. 05/02/1992, n. 104;

l) l'eventuale condizione di persona con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e la necessità di avvalersi delle misure previste dalla normativa vigente per lo svolgimento delle prove, ivi compresi, ove ne ricorrano i presupposti e sulla base della documentazione richiesta dalla normativa vigente, gli strumenti compensativi, i tempi aggiuntivi e, limitatamente ai casi previsti dalla legge, la possibilità di sostituire la prova scritta con un colloquio orale;

m) il possesso di eventuali titoli di preferenza tra quelli previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni;

n) l'eventuale possesso dei requisiti per beneficiare delle riserve di posti previste dalla normativa vigente e dal presente bando, con l'indicazione degli elementi necessari alla loro verifica;

o) di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutti i contenuti del presente bando, quale lex specialis;

4. I candidati con disabilità o con DSA o con invalidità che intendano avvalersi delle misure previste dalla normativa vigente devono allegare alla domanda la certificazione rilasciata da strutture pubbliche o da specialisti/strutture private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, secondo le modalità indicate nel Portale inPA e nel presente bando. Le relative richieste sono valutate dalla Commissione esaminatrice sulla base della documentazione allegata dal candidato e delle esigenze specifiche risultanti dalla stessa.
5. Il candidato cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea deve inoltre dichiarare di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza armonizzando tale dichiarazione in relazione all'ordinamento vigente nello Stato stesso.
6. Il candidato è tenuto a verificare che la domanda sia stata correttamente trasmessa e acquisita dal Portale inPA entro il termine previsto dal comma 2. L'Amministrazione non assume responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a cause non imputabili all'Amministrazione stessa.
7. Eventuali documenti richiesti dal presente bando devono essere allegati alla domanda secondo le modalità previste dal Portale inPA e dalla normativa vigente in materia di documentazione amministrativa.
8. La domanda di partecipazione non deve essere sottoscritta in quanto l'inoltro della stessa avviene tramite il Portale che richiede l'identificazione e l'autenticazione elettronica del candidato.
9. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente bando di concorso.
10. L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere ai candidati di regolarizzare o integrare la domanda di partecipazione entro un termine perentorio assegnato. La regolarizzazione deve avvenire entro il termine fissato dal Dirigente del Servizio organizzazione e gestione delle risorse umane del Consiglio regionale, a pena di esclusione.

Art. 5– Contributo di partecipazione

1. Per la partecipazione al concorso è previsto il versamento di un contributo di € 10,00, secondo le modalità indicate sul Portale inPA.

2. Il versamento della quota deve essere effettuato entro il termine di scadenza della presentazione della domanda e non è in alcun caso rimborsabile, neppure nel caso in cui il candidato successivamente al versamento annulli o ritiri la domanda di partecipazione.
3. Il versamento non potrà essere effettuato con modalità differenti. L'eventuale pagamento con sistemi diversi e/o con modalità diverse da quelle indicate verrà respinto e la tassa di selezione risulterà, di conseguenza, non pagata. Il sistema verificherà automaticamente l'esito del pagamento.
4. In caso di accertato malfunzionamento parziale o totale del Portale "inPA", attestato da apposito avviso pubblicato sul medesimo Portale, tale da impedire ai candidati l'utilizzo dello stesso per la presentazione della domanda di partecipazione o di caricamento dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione sarà prorogato per il tempo corrispondente alla durata del malfunzionamento.

Art. 6 – Tipologia delle prove d'esame

1. Le prove d'esame consistono in:
 a) un'eventuale prova preselettiva che il Consiglio regionale si riserva di svolgere nel caso disciplinato dal successivo articolo 7;
 b) una prova scritta a contenuto teorico e/o pratico relativa alle materie del programma d'esame sottoindicate. Tale prova è finalizzata ad accertare conoscenze giuridiche e amministrativo-contabili, capacità logico-tecnica, di analisi, di sintesi e di redazione di atti e documenti amministrativi. Potrà consistere in quesiti a risposta aperta e/o sintetica e nella soluzione di uno o più casi pratici, anche mediante redazione di un atto amministrativo o amministrativo-contabile;
 c) un colloquio orale di approfondimento delle materie d'esame;
2. Le materie oggetto d'esame sono:
 a. Diritto amministrativo, con particolare riferimento all'organizzazione e all'attività delle pubbliche amministrazioni, al procedimento amministrativo, agli atti e ai provvedimenti amministrativi, all'accesso, all'autotutela e alla responsabilità della pubblica amministrazione;
 b. Ordinamento della Regione Abruzzo, con particolare riferimento al Consiglio regionale;

c. Ordinamento contabile delle Regioni;
d. Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;
e. Contrattazione collettiva nazionale del comparto Funzioni Locali, con particolare riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro, all'ordinamento professionale, agli istituti economici e giuridici e alla contrattazione integrativa;
f. Il ciclo della performance e la valutazione della performance nelle pubbliche amministrazioni;
g. Codice dei contratti pubblici;
h. Normativa in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e protezione dei dati personali;

2. Le prove preselettiva e scritta saranno svolte attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, anche mediante eventuale supporto di un soggetto esterno, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
3. La prova orale consiste nella verifica della conoscenza delle materie suindicate, della capacità di collegamento e applicazione, di analisi e soluzione dei problemi, nonché dell'accertamento delle competenze comunicative, relazionali e comportamentali coerenti con il profilo. Durante il colloquio, è previsto inoltre l'accertamento:
 a. della conoscenza dell'utilizzo delle apparecchiature informatiche più diffuse e degli strumenti per accedere alle banche dati giuridiche. Il punteggio massimo attribuibile è di 2 punti;
 b. della conoscenza della lingua inglese. Il punteggio massimo attribuibile è di 2 punti;

Art. 7 – Preselezione

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad una preselezione ai fini dell'ammissione dei candidati alle prove, qualora il numero di domande di ammissione alla selezione sia superiore alle 100 unità.
2. La decisione dell'Amministrazione di avvalersi della facoltà di effettuare la preselezione, il diario delle prove e la sede ove le stesse si svolgeranno, saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio Regionale dell'Abruzzo –

Amministrazione trasparente sezione “Bandi di concorso” e sulla piattaforma In.Pa, almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle stesse.

3. L’eventuale prova preselettiva consiste in un test a risposta multipla sulle materie d’esame.
4. I punteggi verranno attribuiti nel modo seguente:
 - Per ogni risposta esatta = PUNTI 1
 - Per ogni risposta non data = PUNTI 0
 - Per ogni risposta errata o multipla = PUNTI -0,25;
5. I candidati dovranno presentarsi nel luogo e nell’ora indicati muniti di idoneo e valido documento di riconoscimento. La mancata o ritardata presenza sarà causa di esclusione dal concorso. Coloro che avranno dichiarato e attestato una percentuale di invalidità pari o superiore all’80% saranno esonerati da detta prova.
6. Il tempo di espletamento della prova sarà di 45 (quarantacinque) minuti e non sarà consentita la consultazione di alcun tipo di testo e non saranno ammessi in aula computer portatili o palmari, telefoni cellulari o altri mezzi di comunicazione con l’esterno. Il concorrente che contravviene alle predette disposizioni sarà escluso dal concorso.
7. Saranno ammessi a partecipare alle successive prove d’esame un numero di unità non superiore a 20 volte i posti messi a concorso, vale a dire i 60 candidati che abbiano riportato il punteggio più alto, purché comunque non inferiore a 21/30, nonché quelli eventualmente classificati ex aequo con la sessantesima posizione.
8. La graduatoria, formulata sulla base dei risultati della prova preselettiva, sarà valida esclusivamente ai fini dell’ammissione alle successive prove di esame e non sarà utile per la formazione della graduatoria finale di merito.
9. L’elenco dei candidati non ammessi e l’elenco di quelli ammessi a sostenere le prove concorsuali è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Regionale dell’Abruzzo – Amministrazione trasparente sezione “Bandi di concorso” e sulla piattaforma In.Pa, almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova ed ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, pertanto ad essi non verrà inviata alcuna comunicazione personale.

Art. 8 – Valutazione delle prove

1. I punteggi relativi a ciascuna prova sono espressi in trentesimi.
2. Ciascuna prova si intende superata se il punteggio attribuito è pari ad almeno ventuno/trentesimi.
3. Sono ammessi al colloquio i candidati che nella prova scritta avranno riportato una votazione non inferiore a 21/30.
4. Il punteggio riservato alla prova orale è comprensivo dei punteggi riportati nell'accertamento della conoscenza e dell'utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e nell'accertamento della conoscenza della lingua inglese.
5. Nella valutazione delle singole prove il punteggio assegnato è dato dalla media aritmetica dei singoli voti espressi da ciascun commissario.

Art. 9 – Calendario e svolgimento delle prove

1. Ogni comunicazione ai candidati, concernente il concorso, compreso il calendario delle prove e i relativi esiti, è effettuata attraverso il Portale "inPA" e il sito istituzionale del Consiglio regionale, nella specifica sezione dell'amministrazione trasparente denominata "Bandi di concorso".
2. Data, luogo e modalità di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva, delle prove scritte e orali sono rese disponibili sul Portale "inPA" e sul sito istituzionale del Consiglio regionale, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.
3. Per tutte le comunicazioni, l'Amministrazione utilizzerà il Codice Identificativo attribuito dal Portale "inPA" all'esito della presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Tale codice dovrà pertanto essere conservato dal candidato. La domanda e il relativo codice identificativo sono recuperabili entrando nel Portale "inPA" con le proprie credenziali.
4. Gli avvisi hanno valore di notifica per tutti i partecipanti al concorso; non saranno inviate comunicazioni personali e, pertanto, i candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove d'esame senza altro preavviso o invito. La mancata presentazione o ritardata presenza nel giorno e nell'orario comunicati, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso.
5. Durante le prove non sarà consentita la consultazione di alcun tipo di testo; non saranno ammessi, altresì, in aula computer portatili o palmari, telefoni cellulari o altri mezzi di comunicazione con l'esterno.

6. Il concorrente che contravviene alle disposizioni suddette o che sia trovato in possesso, durante la prova, di appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualsiasi genere inerenti, direttamente o indirettamente, le materie della prova, sarà escluso dal concorso.

Art. 10 – Cause di esclusione dal concorso

1. Costituiscono motivo di esclusione dalla procedura concorsuale:
 - la mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui all' art. 3 del presente bando;
 - la presentazione della domanda di partecipazione con modalità diverse da quelle indicate all'art. 4 del presente bando o la presentazione oltre i termini;
 - il mancato rispetto dei termini perentori;
 - la mancata presenza per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, nel giorno o nell'orario stabilito per lo svolgimento della prova d'esame;
 - il mancato rispetto delle disposizioni previste durante lo svolgimento della prova.

Art. 11 – Riserve di posti

1. Ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni, è prevista la riserva di posti in favore dei volontari delle Forze armate aventi titolo, nella misura prevista dalla normativa vigente.
2. La riserva di cui al comma 1 opera in favore dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito dalle ferme contratte, anche al termine o durante le eventuali rafferme, nonché degli altri soggetti aventi titolo alla riserva ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni.
3. Ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 e successive modificazioni, è altresì prevista, in favore degli operatori volontari che abbiano concluso il servizio civile universale senza demerito, una riserva pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale.
4. In relazione ai n. 3 posti messi a concorso, la riserva prevista in favore dei volontari delle Forze armate determina una frazione di posto pari a 0,90, mentre la riserva prevista in favore degli operatori volontari che abbiano concluso il servizio civile universale senza demerito determina una frazione di posto pari a 0,45. Conseguentemente, nella presente procedura

non si determina l'individuazione di un posto interamente riservato in favore di alcuna delle predette categorie.

5. Le eventuali frazioni di posto derivanti dalle riserve di cui ai commi precedenti sono utilizzate secondo quanto previsto dalla normativa vigente, anche mediante cumulo con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima Amministrazione ovvero nei casi in cui si proceda ad ulteriori assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei.
6. Nella presente procedura non sono previsti posti riservati al personale a tempo determinato alle dipendenze del Consiglio regionale ai sensi della normativa vigente, non risultando sussistenti i presupposti per l'applicazione della relativa riserva.

Art. 12 – Preferenze e rappresentatività di genere

1. In caso di parità di merito si applicano i titoli di preferenza previsti dall'articolo 5, comma 4, del DPR n. 487/1994 e successive modificazioni, purché dichiarati nella domanda.
2. Alla data del 31 dicembre 2025 la rappresentatività dei generi è pari al 37,27% per gli uomini e al 62,72% per le donne.
3. Il differenziale è pari a 25,45 punti percentuali e non supera il 30%; pertanto non trova applicazione il titolo di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, lettera o), del DPR n. 487/1994.

Art. 13 – Formazione e pubblicità della graduatoria

1. La graduatoria è formata secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo.
2. Il punteggio complessivo è dato dalla somma della prova scritta e della prova orale, per un massimo di 60 punti.
3. In caso di parità si applicano le preferenze previste dalla normativa vigente.
4. La Commissione, terminati i propri adempimenti, trasmette gli atti alla struttura competente in materia di personale.
5. La struttura competente in materia di personale, previa verifica della regolarità del procedimento espletato dalla Commissione stessa, approva, con proprio atto, la graduatoria

del concorso, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste dall'articolo 5 del DPR 487/1994, in conformità a quanto dichiarato dai candidati nella domanda di partecipazione.

6. Il provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale - Amministrazione trasparente sezione "Bandi di concorso" nonché sulla piattaforma InPA e ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge per tutti i partecipanti alla presente procedura concorsuale.
7. Per la validità della graduatoria si applicano le disposizioni in vigore al momento dell'approvazione della stessa, nonché quelle vigenti per tempo.
8. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nei primi tre posti, tenuto conto delle eventuali riserve e preferenze applicabili.

Art. 14 – Assunzione

1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro.
2. A tal fine il vincitore è tenuto a presentarsi presso il Consiglio regionale nella data precedentemente comunicata. La mancata presentazione, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dal diritto all'assunzione ed il subentro del candidato idoneo che immediatamente segue nell'ordine di graduatoria.
3. La mancata presa di servizio, dopo la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, senza giustificato motivo, costituisce inadempienza contrattuale.
4. L'assunzione del vincitore è comunque subordinata all'inesistenza di vincoli finanziari o di altra natura, imposti dalle leggi, che precludano, limitino o vietino il reclutamento di nuovo personale.
5. Il candidato assunto ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 35, comma 5 bis, del D.Lgs. 165/2001 di permanenza minima di cinque anni nei ruoli del Consiglio Regionale dell'Abruzzo.
6. L'Amministrazione si riserva di effettuare l'accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati, nonché della veridicità di tutte le dichiarazioni contenute nella domanda, al momento dell'assunzione. Il candidato, che risulti privo anche di uno solo dei

requisiti prescritti dal presente avviso o che risulti aver dichiarato il falso, sarà cancellato dalla graduatoria.

7. L'Amministrazione potrà effettuare l'accertamento di cui al comma 6, anche dopo la stipula del contratto individuale di lavoro; qualora si verificasse la mancanza di uno solo dei requisiti previsti dal presente avviso, il rapporto di lavoro ed il relativo contratto si intenderanno risolti a tutti gli effetti. Il candidato che abbia reso dichiarazioni non veritiere, oltre a decadere dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle stesse, è passibile di sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..
8. L'assunzione in ruolo è subordinata al superamento, con esito positivo, di un periodo di prova effettivo di sei mesi, così come previsto dalle vigenti norme contrattuali. Il periodo di prova è finalizzato a verificare nelle concrete situazioni di lavoro l'abilità dei neoassunti ad applicare le proprie conoscenze alla soluzione di problemi operativi e le loro competenze trasversali.
9. Nel caso di assunzione di un soggetto disabile, l'Amministrazione si riserva di richiedere, prima della stipula del contratto individuale di lavoro, apposita certificazione attestante l'idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire.

Art. 15 – Pari opportunità, disabilità e DSA

1. Il Consiglio regionale garantisce pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso al lavoro.
2. I candidati con disabilità possono richiedere gli ausili e i tempi aggiuntivi necessari.
3. I candidati con DSA possono richiedere le misure previste dalla normativa vigente.

Art. 16 – Commissione esaminatrice

1. La Commissione sarà nominata con successivo provvedimento nel rispetto della normativa vigente e della Disciplina dell'accesso agli impieghi.
2. La Commissione potrà essere integrata da componenti aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua inglese, delle competenze informatiche nonché delle competenze comunicative, relazionali e comportamentali, ove necessario.

3. La commissione esaminatrice potrà svolgere i propri lavori anche in modalità telematica, garantendo, comunque, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.

Art. 17 – Trattamento dei dati personali

1. In conformità alle disposizioni del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 (RGPD) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e utilizzati per finalità strettamente connesse e strumentali alla selezione di cui al presente bando presso la sede del Consiglio regionale dell'Abruzzo, in qualità di titolare del trattamento, dal personale incaricato del Servizio organizzazione e gestione risorse, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) ed e) RGPD in attuazione delle norme di legge e regolamentari in materia. Per i dati di categorie particolari e relativi a condanne e reati la base giuridica del trattamento è l'adempimento di un obbligo del titolare e l'esecuzione di motivi di interesse pubblico rilevante (artt. 9, par. 2, lettere b) e g), e 10 RGPD e artt. 2-sexies, co. 1 e 2-octies del d.lgs. 196/2003). Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio e necessario ai fini della presente procedura selettiva. Il mancato conferimento può comportare l'esclusione dalla procedura.
2. I dati forniti possono essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato o a soggetti che forniscono servizi strumentali in qualità di Responsabili del trattamento.
3. Gli interessati possono esercitare i diritti riconosciuti ai sensi degli artt. 15-22 Regolamento UE n.679/2016 e art. 7 D.Lgs. 196/2003. L'apposita istanza è scritta presentata al Dirigente del Servizio organizzazione e gestione risorse umane, inviando richiesta alla casella di posta elettronica: protocollo@pec.crabruzzo.it
4. Il Responsabile della protezione dei dati è Laura Mariani, contattabile telematicamente ai seguenti indirizzi: email: rdp@crabruzzo.it – Pec protocollo@pec.crabruzzo.it .

Art. 18 – Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il responsabile dell'Ufficio Organizzazione Amministrativa del Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane.

Art. 19 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto si applicano il D.Lgs. n. 165/2001, il DPR n. 487/1994 e successive modificazioni, il vigente CCNL Funzioni Locali e la Disciplina dell'accesso agli impieghi del Consiglio regionale.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, riaprire, sospendere o revocare la procedura per sopravvenute esigenze di pubblico interesse o per cause previste dalla normativa vigente, anche con riferimento alle norme relative al contenimento della spesa di personale.